

STATUTO

"C.R.A.L. Provincia di Messina"

Articolo 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, a norma dell'art.18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37,38 del Codice Civile, della L.383 del 7/12/2000, dell'art 11 dello Statuto dei Lavoratori (legge n° 300 del 20/05/70), l'Associazione di Promozione Sociale Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori, denominata **"C.R.A.L. Provincia di Messina"** tra i dipendenti in servizio ed in quiescenza della Provincia Regionale di Messina. L'Associazione è indipendente, apolitica, aconfessionale.

Articolo 2. SEDE E DURATA

Il C.R.A.L. Ha la propria sede istituzionale presso la Provincia Regionale di Messina - Palazzo dei Leoni - Corso Cavour, 87 - Messina. E la sede sociale presso il centro sportivo "Nino Di Blasi" di proprietà dell'ente Provincia, sita in località Briga Marina. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3. SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di promuovere e gestire iniziative ed attività sociali, assistenziali, formative, culturali, ricreative, sportive e turistiche come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo rivolte prevalentemente ai dipendenti ed ex dipendenti della Provincia di Messina.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:
operare in collegamento con tutte le strutture e le organizzazioni che permettano di realizzare gli scopi sopra citati;

- avvalersi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti e solo in casi strettamente necessari dell'opera di persone non iscritte all'associazione.
- mettere a disposizione di tutti i soci gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate secondo eventuali specifici regolamenti;
- articolarsi in eventuali commissioni specializzate e gruppi di interesse;
- promuovere eventuali cooperative, associazioni ed altri organismi autogestiti;
- eventuale gestione diretta e/o indiretta di bar, spacci, strutture e aree sportive e/o ricreative, anche mediante idonee convenzioni con enti privati e/o pubblici;
- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 4. I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5. I soci si dividono in:

fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

- soci fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo;
- soci ordinari sono i dipendenti dell'Amministrazione che ne fanno richiesta, previa accettazione da parte del consiglio Direttivo e previo versamento della quota associativa annuale;
- soci sostenitori sono le persone fisiche, non dipendenti dell'Amministrazione, che ne fanno richiesta e previo versamento di una quota associativa annuale ridotta, essi possono usufruire dei servizi messi a disposizione dal C.R.A.L., ma non hanno diritto di voto in assemblea;

- soci onorari, sono le persone che vengono insignite di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, in quanto hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla crescita ed alla valorizzazione delle attività e degli scopi associativi;

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
Tutti i soci sono elencati nell'apposito libro soci secondo la categoria di appartenenza.

Articolo 5. MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Nel caso di domanda presentata da minori di età, essa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente, ove non ricorra una delle condizioni di cui al successivo art.6.

Articolo 6. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso della persona giuridica o estinzione dell'Ente, per esclusione, per morosità o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

I soci sono esclusi con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi mediante lettera raccomandata, per i seguenti motivi:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità;

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato nel corso della prima assemblea ordinaria utile convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il Socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all'esclusione.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annua entro il termine stabilito.

Articolo 7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci ordinari hanno diritto di:

- partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- presentare proposte, mozioni, ecc. all'assemblea dei soci;

Tutti i soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile.

Articolo 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- Il Tesoriere;
- il Segretario
- Il Collegio dei revisori dei conti (può essere composto anche da un solo membro)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 9. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un presidente all'uopo nominato.

Articolo 10. CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- ratifica l'esclusione dei soci;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria quando deve deliberare su:

- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le convocazioni sono effettuate mediante adeguate modalità informative almeno quindici giorni (ridotti a otto giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Articolo 11. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ad esclusione di quanto stabilito al successivo articolo l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano **tutti i soci**.

Articolo 12. VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno i 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 13. VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario dell'associazione e dal segretario all'uopo nominato, e da questi sottoscritte insieme al Presidente dell'assemblea.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

Articolo 14. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da **nove membri**, eletti dai soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada la metà dei membri del Consiglio, si deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno: Presidente, Vice presidente, Tesoriere e segretario.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- provvedere all'ammissione ed all'esclusione dei Soci;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo la cui stesura è predisposta dal tesoriere;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci **ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;**
- definire l'istituzione la revoca e la modifica di eventuali commissioni interne per organizzare al meglio il lavoro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno cinque consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni sono effettuate dal presidente mediante adeguate modalità informative, almeno 3 giorni prima della data della riunione. La convocazione dovrà contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del segretario, o da chi assume tale veste in assenza del titolare, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo, a voti unanimi, può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto.

L'assenza ingiustificata di un consigliere a 2 riunioni consecutive o l'assenza giustificata a 3 riunioni consecutive, comportano l'immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo provvede annualmente alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco dei soci.

Il consiglio direttivo può prevedere l'istituzione di apposite commissioni, che saranno organizzate secondo le modalità ritenute più adeguate.

Articolo 15. PRESIDENTE

Il Presidente è eletto all'interno del consiglio direttivo, a maggioranza dei voti. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al consigliere anziano.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo 16. VICE PRESIDENTE

il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Articolo 17. SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

Egli redige e conserva i verbali e i documenti delle sedute del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, firma la corrispondenza corrente, curandone la conservazione e consentendo ai componenti del consiglio direttivo di consultarla in qualsiasi momento.

Il Segretario inoltre, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente e svolge altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Il segretario cura la tenuta del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza ad una seduta del consiglio o in caso di impossibilità prolungata a svolgere le proprie funzioni, queste sono attribuite al vice presidente. In caso di assenza di entrambi il consiglio direttivo delegherà la funzione ad un consigliere.

Articolo 18. TESORIERE

Il tesoriere è scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

Egli cura gli aspetti economici, finanziari e fiscali delle attività sociali **ed è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare, ad ogni seduta del Consiglio direttivo, le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.**

Il tesoriere inoltre, cura la tenuta del libro giornale della contabilità sociale e del libro dell'inventario.

In caso di sua assenza ad una seduta del consiglio o in caso di impossibilità prolungata a svolgere le proprie funzioni, queste sono attribuite al vice presidente. In caso di assenza di entrambi il consiglio direttivo delegherà le funzioni ad un consigliere.

Articolo 19. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da uno a tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci e decade insieme al consiglio direttivo.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del tesoriere.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione riguardo ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno

Articolo 20. GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

Articolo 21. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito da:

- 1) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) quote e contributi degli associati;
- 3) contributi dello Stato, di Enti Pubblici e Privati, di persone fisiche;
- 4) oblazioni, legati, eredità, donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- 5) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- 6) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni a premi, ecc.;
- 7) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio direttivo, che ne determina altresì l'ammontare.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 22. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 novembre dell'anno precedente il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione da parte dell'Assemblea il Bilancio Preventivo.
Entro il **trenta aprile** dell'anno successivo il Consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

Articolo 23. SCIoglimento

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 12.
La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci.
L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentito l'organo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2000 e al DPCM n.329 del 21 marzo 2001, sulla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 24. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.